



GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE N. 91/2011/DE10

DEL 22 /12/2011

DIREZIONE: DIREZIONE REGIONALE, TRASPORTI, INFRASTRUTTURE, MOBILITA' E LOGISTICA

SERVIZIO: TRASPORTO PUBBLICO LOCALE SU GOMMA E FERRO

UFFICIO: LINEE DI TRASPORTO REGIONALE, TRASPORTO PUBBLICO NON DI LINEA E INVESTIMENTI NEL TPL

OGGETTO: Legge Regionale 29 maggio 2007 n.11, art. 10, comma 1. Trasformazione delle linee TPL non contribute dal regime concessorio in autorizzativo **SATAM srl** - San Giovanni Teatino (CH) -.. - Autorizzazione dell' autolinea commerciale di competenza regionale " **Pescara – Fiuggi Fonte**".

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

PREMESSO

CHE l'articolo della Legge Regionale 29 maggio 2007 n.11, art. 10, comma 1, dispone che i servizi automobilistici di Trasporto Pubblico Locale esercitati in base a concessioni rilasciate ai sensi della L.R. n. 62/1983 e non assistiti da contributi o corrispettivi a carico del bilancio regionale, devono presentare istanza per il rilascio del titolo autorizzativo in luogo della concessione, secondo le modalità previste dagli art.4 e 5 della succitata legge;

CHE

che con nota presentata in data 25/07/2011, acquisita al protocollo regionale in data con il n. .RA 157732, con la quale la **SATAM srl** con sede legale a San Giovanni Teatino (CH)-Via Aldo Moro 114- ha richiesto il rilascio dell'autorizzazione per esercitare il servizio di linea commerciale "PESCARA - FIUGGI FONTE" effettuato nei giorni di mercoledì e sabato dall'ultimo sabato di Giugno all'ultimo sabato di Settembre;

VISTO

- che la documentazione presentata dimostra il rispetto delle condizioni previste dall'art. 3 della L.R. 11/2007 per l'accesso al mercato nonché la sussistenza dei requisiti richiesti;
- Che il servizio commerciale richiesto è compatibile e non si sovrappone o interferisce con la rete dei servizi minimi essenziali di competenza regionale, anche ai fini dell'efficienza e efficacia della spesa pubblica, e non prevede relazioni di traffico comprese nei programmi di esercizio della rete dei servizi minimi essenziali di cui alla L.R. 23 dicembre 1998, n. 152 e s.m.i.;

DATO ATTO che il nuovo titolo autorizzatorio, in luogo della concessione, deve essere rilasciato entro il 31/12/2011, ai sensi della L.R. n.1/2011, art. 6, comma 3, con decorrenza dal 01/01/2012 e che da tale data l'atto concessorio originario cessa di produrre i suoi effetti;

VISTA la L.R. 29 maggio 2007, n. 11;

VISTA la L.77/99 e s.m.i.;

DATO ATTO della legittimità e regolarità tecnica ed amministrativa del presente atto;

DETERMINA

per le motivazioni in premessa, che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto,
- di autorizzare **SATAM srl** con sede legale a San Giovanni Teatino (CH)-Via Aldo Moro 114, nella persona del legale rappresentante Chiacchiaretta Carmine (C.F. CHCCMN25524D690H), all'esercizio della linea commerciale di competenza regionale "PESCARA - FIUGGI FONTE" effettuato nei giorni di mercoledì e sabato dall'ultimo sabato di Giugno all'ultimo sabato di Settembre, con decorrenza dal 01/01/2012 e che da tale data l'atto concessorio originario cessa di produrre i suoi effetti;

IMPRESA AUTORIZZATA: **SATAM srl**, P.I. 00944780683/00678890690

INDIRIZZO: Via Aldo Moro, 114- San Giovanni teatino (CH).

PROGRAMMA DI ESERCIZIO: allegato n.1 alla presente determinazione.

FREQUENZA : come da programma d'esercizio

VALIDITA' AUTORIZZAZIONE : Triennale decorrente dal 01/01/2012;

ISTRADAMENTO:

Pescara - Asse Attrezzato – Chieti Scalo – A/25 – Popoli – A/25 – Avezzano – Strada a scorrimento veloce fino a Frosinone – Alatri –Fiuggi Fonte.
Stesso percorso a ritroso per corsa di ritorno.

RELAZIONI DI TRAFFICO (art.2, comma1, lett.f L.R. 11/2007):

Fiuggi- Pescara; Fiuggi-Chieti Scalo ;Fiuggi-Popoli (V.le Buozzi) ;Fiuggi – Pratola Peligna: Fiuggi –Avezzano.

TARIFFE

Relazioni di traffico	Corsa Semplice	Ritorno
Fiuggi- Pescara	€ 27,00	€ 27,00
Fiuggi-Chieti Scalo	€ 26,00	€ 26,00
Fiuggi-Popoli (V.le Buozzi)	€ 24,00	€ 24,00
Fiuggi – Pratola Peligna	€ 23,00	€ 23,00
Fiuggi –Avezzano	€ 21,00	€ 21,00

- 2) di precisare che la **SATAM srl**, per tutto il periodo di validità dell'autorizzazione, è tenuto all'osservanza degli obblighi previsti dall'art.6 della L.R. 11/2007 e che, in relazione alla linea autorizzata, è fatto assoluto divieto di traffico locale tranne che per le relazioni di traffico espressamente assentite ;
- 3) di notificare la presente Determinazione alla **SATAM srl** con sede legale a San Giovanni Teatino (CH) - Via Aldo Moro 114 e di trasmettere il presente provvedimento al Direttore della Direzione "Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e Logistica", al Servizio "Affari Finanziari e Giuridici. Vigilanza e Controllo" e al Componente la Giunta.

L'Estensore
(Dott.ssa Alessandra Nardone)

(firma)

Il Responsabile dell'Ufficio
(Dott.ssa Alessandra Nardone)

(firma)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(*Dott.ssa Maria Antonietta Picardi*)

(firma)